

Allegato "A" al Repertorio nn. 6242/4775

----- **Statuto della Fondazione** -----
----- **IL CIRCOLO DELLA BONTA'** -----
Fondata su iniziativa della azienda ospedaliera "OSPEDALE DI CIRCOLO e FONDAZIONE MACCHI" e del comitato denominato "Comitato Promotore di una Fondazione per l'Azienda Ospedaliera di Varese", -----
da BASSANI PAOLA, vedova Valcavi, "FONDAZIONE CATTANEO", "C.R.A.L. OSPEDALE DI CIRCOLO FONDAZIONE EMMA E SILVIO MACCHI SOCIETA' COOPERATIVA", SPARTA' GIOVANNI, ZAMBERLETTI GIUSEPPE, BINAGHI GIOVANNI ALESSANDRO, MONTOLI ERMANNIO, BOMBAGLIO FABIO, TROMBETTA DANTE, SANNA GAVINO GIOVANNI MARIA PAOLO, VEDANI PIERFAUSTO, MARTELOSSI ANNAMARIA, JEMOLI LUIGI, SILVESTRI NORBERTO, ARMOCIDA GIUSEPPE, OSSOLA ALDO, "ROTARY CLUB VARESE" e BOSSI GIULIANA ROCCA, -----
il 16 novembre 2011 con atto a rogito dott.CARLO GIANI, notaio in Varese, n.n.78575/17546 di repertorio, registrato a Varese in data 15 dicembre 2011 al n.10312 serie 1°T, codice fiscale 95074300120, iscritta al n.346709 del Repertorio Economico Amministrativo di Varese ed Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Lombardia al n.2613, in data 11 novembre 2013. -----
----- =====0000===== -----
----- **Articolo 1 - Denominazione** -----
E' costituita per iniziativa dell'azienda ospedaliera "OSPEDALE DI CIRCOLO e FONDAZIONE MACCHI" e del "Comitato Promotore di una Fondazione per l'Azienda Ospedaliera di Varese", ai sensi degli articoli 37 e seguenti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, una Fondazione di diritto privato, sotto forma di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, denominata: -----
- **"IL CIRCOLO DELLA BONTA' - ENTE FILANTROPICO E.T.S."** -
La Fondazione potrà utilizzare l'indicazione "Ente Filantropico" ed "E.T.S." nella propria denominazione sociale soltanto una volta avvenuta l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. -----
L'adozione del presente statuto, adeguato alle norme di cui al D.Lgs. n.117 del 3 luglio 2017 in materia di Enti Filantropici, è subordinata alla decorrenza del termine di cui all'art.104, comma 2, del D.Lgs. n.117 del 2017. -----
Lo Statuto attuale della fondazione (recante i requisiti Onlus di cui all'art.10 del D.Lgs. n.460/1997) rimarrà pertanto in vigore fino a quando, in base alla disciplina transitoria prevista dal D.Lgs. n.117 del 2017 e come ulteriormente chiarito dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.13 del 31

maggio 2019, alla fondazione continuerà ad applicarsi il regime Onlus di cui al D.Lgs. n.460 del 1997, pertanto, l'efficacia delle modifiche statutarie di adeguamento al D.Lgs. n.117 del 2017 è subordinata alla decorrenza del termine di cui all'art.104, comma 2, del D.Lgs. n.117 del 2017. -----

----- **Articolo 2 - Sede** -----

La Fondazione ha sede nel Comune di Varese (VA), attualmente in Via Arconati n. 51. -----

Con delibera del Consiglio di Amministrazione l'indirizzo della sede potrà essere trasferito senza modificare lo statuto, provvedendo a darne tempestiva comunicazione agli enti e organi istituzionali interessati al controllo e vigilanza. -----

La Fondazione ha facoltà di istituire sedi secondarie, rappresentanze, uffici e delegazioni a giudizio dell'organo amministrativo. -----

----- **Articolo 3 - Scopo** -----

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, è apolitica ed aconfessionale. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di svolgere la propria attività nei settori indicati all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, sue successive modifiche ed integrazioni, al fine di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di beni, erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento a sostegno di attività di interesse generale. -----

In particolare la fondazione di concerto con gli Organi di governo delle strutture sanitarie e con le formazioni del volontariato assistenziale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, opererà, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, al fine di rinsaldare e sviluppare i legami di attenzione che uniscono le comunità residenti nel territorio di competenza dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo - Fondazione Macchi", o suo avente causa, e relativi presidi territoriali con l'istituzione Ospedaliera, per: -----

- promuovere la centralità del paziente nell'ambito ospedaliero, in particolare attivando servizi che, parallelamente alle attività di mera competenza ospedaliera, migliorino l'accessibilità e la permanenza del cittadino in ospedale; -----

- promuovere iniziative che contribuiscano allo sviluppo e all'incremento dell'attenzione ai temi dell'accoglienza e assistenza ospedaliera al fine di conseguire una costante e progressiva umanizzazione dei trattamenti terapeutici; -----

- migliorare la qualità della degenza, promuovendo una diffusione culturale in un luogo di forte aggregazione;

- utilizzare l'indispensabile strumento del volontaria-

to, in buona parte dipendenti dell'Azienda Ospedaliera

in pensione e rimasti affezionati all'ospedale in cui hanno prestato servizi per tanti anni, per svolgere le proprie attività di umanizzazione al servizio ospedaliero in tutte le sedi di pertinenza dell'azienda ospedaliera; -----

- promuovere in via connessa iniziative che procurino sostegno ai volontari della Fondazione e occasioni formative e di perfezionamento per perseguire e mantenere un elevato livello qualitativo nel trattamento di specifiche patologie, integrando le risorse dell'ospedale; -

- promuovere occasionalmente la raccolta fondi, con organizzazione di eventi rivolti alla collettività, attività strumentale al raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti. -----

Accanto alle iniziative che costituiscono l'attività istituzionale della Fondazione, così come articolata nei punti precedenti, la Fondazione si propone anche, in maniera occasionale e in connessione con le iniziative menzionate, di: -----

- promuovere iniziative, quali convegni, convention, occasioni di approfondimento sui temi della sanità e sul ruolo degli ospedali nel loro territorio piuttosto che sulla storia dell'ospedale di Varese, che contribuiscano allo sviluppo e all'accrescimento del livello scientifico, organizzativo e di interazione con il territorio dell'Azienda Ospedaliera e dei suoi presidi, o loro aventi causa; -----

- promuovere iniziative che, avvalendosi di risorse messe a disposizione dagli istituti presenti sul territorio, contribuiscano allo sviluppo della cultura dell'assistenza ospedaliera in ogni sua forma. -----

Escluso qualsiasi scopo di lucro, nonché lo svolgimento di attività diverse da quelle previste nel presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, secondo i criteri ed i limiti prescritti ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del CTS, sue modifiche ed integrazioni, la Fondazione potrà, inoltre, svolgere in via marginale a carattere di non prevalenza, ogni operazione ritenuta necessaria o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui al presente statuto, ed in particolare: -----

1. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti; -----

2. stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto a qualsia-

si titolo di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, anche trascrivibili in Pubblici Registri; -----

3. stipulare convenzioni, o comunque accordi di qualsiasi genere, per l'affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso; -----

4. costituire, partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private; -----

5. promuovere o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento dei fini istituzionali, di società di persone e/o di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo, nel rispetto della normativa vigente; ---

6. svolgere ogni tipo di operazione mobiliare ed immobiliare; -----

7. svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento degli scopi istituzionali e di quelli strumentali sopra indicati, sia direttamente, sia per il tramite di comitati o altri enti all'uopo promossi e sovvenzionati dalla Fondazione, anche in collaborazione con altri enti, pubblici e privati. -----

----- **Articolo 4 - Durata** -----

La durata della "Fondazione" è a tempo indeterminato. -

----- **Articolo 5 - Patrimonio** -----

1. Il patrimonio della Fondazione é costituito dal fondo di dotazione indicato nell'atto costitutivo. -----

2. Il patrimonio può essere successivamente incrementato con altre -----

donazioni, legati, erogazioni, finanziamenti, conferimenti dei Fondatori o qualsivoglia liberalità di soggetti che, condividendo gli scopi della Fondazione, indichino espressamente di voler contribuire al patrimonio.

3. Le donazioni, legati, erogazioni possono confluire, su indicazione -----

espressa del soggetto che effettua la liberalità, in fondo patrimoniale destinato a finalità specifica. -----

4. La gestione patrimoniale è svolta ricercando il miglior equilibrio tra redditività e conservazione del valore reale del patrimonio stesso. -----

5. Il patrimonio della Fondazione è interamente finalizzato allo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione. ----

----- **Articolo 6** -----

----- **Contabilità, esercizio finanziario e bilancio** -----

La "Fondazione" adotta i criteri contabili ritenuti più idonei dal Consiglio di Amministrazione a fini di chiarezza e trasparenza della rappresentazione contabile me-

desima, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o di regolamento, tempo per tempo vigenti. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ogni anno. -----

Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile di ciascun anno approva il bilancio consuntivo. -----

---- **Articolo 7 - Divieto di distribuzione di utili** ----

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del terzo settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. E' altresì obbligatorio impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. --

----- **Articolo 8 - Membri della fondazione** -----

Sono membri della Fondazione i Fondatori. -----
Qualora membro della Fondazione sia un ente o una persona giuridica esercita i diritti e gli obblighi che gli spettano ai sensi del presente statuto in persona del proprio legale rappresentante. -----

----- **Articolo 9 - Fondatori** -----

Rivestono la qualifica di fondatori le persone fisiche e giuridiche intervenute nell'atto costitutivo della "Fondazione", nonché tutti coloro che hanno fatto parte del Comitato Promotore, così come verranno indicati nell'elenco trascritto nel libro verbali assemblee dei Fondatori. -----

Possono altresì assumere la qualifica di fondatori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti ed altre istituzioni, anche aventi sede all'estero, che contribuiscano all'accrescimento delle disponibilità patrimoniali della "Fondazione", nelle forme e nella misura minima tempo per tempo fissata dal Consiglio di Amministrazione, che condividano lo scopo della Fondazione e vengano cooptati, con il voto favorevole di almeno i due terzi dell'assemblea dei Fondatori, alle condizioni che seguono: -----

- a) venga presentato da uno dei Fondatori; -----
- b) concorra al patrimonio della Fondazione con un apporto non inferiore all'importo minimo stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione. -----

L'assemblea dei Fondatori può, con delibera adottata all'unanimità, conferire la qualifica di Fondatore, anche senza alcun versamento di contributi, a persone ritenute particolarmente meritevoli per la loro attività

presente nell'ambito della cultura, della politica, dell'economica, della scienza e del sociale. -----

----- **Articolo 10 - Esclusione** -----

L'Assemblea dei Fondatori delibera con la maggioranza di due terzi dei componenti, l'esclusione dei Fondatori per comportamenti giudicati incompatibili, anche moralmente, con la permanenza nella Fondazione e con gli scopi della stessa. Nel caso di enti e di persone giuridiche l'esclusione è automatica nel caso di estinzione dell'ente a qualsiasi titolo. -----

----- **Articolo 11 - Recesso** -----

Coloro che sono esclusi o che recedono dagli organi della fondazione, o cessano di farne parte per qualsiasi causa, non possono ripetere i contributi versati né rivendicare diritti sul suo patrimonio. -----

L'esclusione e il recesso non determinano alcun diritto su quote o porzioni del patrimonio della "Fondazione".

----- **Articolo 12 - Organi della Fondazione** -----

Sono organi della "Fondazione": -----

- l'Assemblea dei Fondatori; -----
- il Consiglio di Amministrazione; -----
- il Presidente; -----
- il Vice Presidente; -----
- il Presidente Onorario; -----
- il Comitato consultivo (se nominato); -----
- l'organo di controllo. -----

Tutte le cariche sono a titolo gratuito fatta eccezione per il Segretario ove venga scelto all'esterno del Consiglio di Amministrazione. Ai detentori di cariche spetta esclusivamente il rimborso delle spese sopportate e documentate in relazione all'assolvimento dell'incarico. -----

----- **Articolo 13 - Assemblea dei Fondatori** -----

I Fondatori costituiscono l'Assemblea dei Fondatori. Il numero dei Fondatori non dovrà essere inferiore a sette membri; qualora a seguito di esclusione, recesso, dimissione o decesso, di uno o più membri il numero dei fondatori dovesse ridursi al di sotto di sette membri, gli altri membri dovranno provvedere ad individuare e nominare nuovi membri a cui conferire la qualifica di fondatore, cosicché risulti rispettato il numero minimo sopra previsto. -----

L'Assemblea dei Fondatori, oltre a quelli previsti espressamente dal presente statuto, ha i seguenti poteri:

- deliberare in ordine alla perdita della qualifica di Fondatore; -----
- nominare i membri del Consiglio di Amministrazione e revocarli; -----
- valutare, ai fini consultivi, i risultati dell'attività della Fondazione. -----

L'Assemblea dei Fondatori si riunisce almeno una volta all'anno. -----

E' altresì convocata dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta lo ritenga necessario o su istanza di almeno un terzo dei fondatori con l'indicazione delle materie da trattare. -----

La convocazione avviene con qualsiasi mezzo, anche telematico, che ne attesti la ricezione, inviata dal Presidente e recapitata a ciascun fondatore almeno 8 (otto) giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, oltre al relativo ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione avviene con le medesime formalità con almeno 3 (tre) giorni di preavviso. L'Assemblea è comunque validamente costituita anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano all'adunanza tutti i fondatori. All'adunanza possono assistere i Revisori ed il Segretario. -----

Ciascun membro, nel caso di impossibilità ad intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro membro. A ciascun membro non possono essere conferite più di due deleghe. -----

L'adunanza, presieduta dal Presidente, è valida in prima convocazione se è intervenuta almeno la maggioranza dei Fondatori, personalmente o per delega, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima. L'Assemblea dei Fondatori delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega, salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto. -----

Ciascun membro ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. -----

L'Assemblea dei Fondatori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario nominato con il consenso unanime dei presenti, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. -----

Delle adunanze dell'Assemblea dei Fondatori è redatto apposito verbale firmato dal Presidente della Fondazione e dal segretario dell'adunanza. -----

Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione: composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di sette ad un massimo di undici consiglieri nominati dall'Assemblea dei Fondatori, fra persone aventi requisiti di indipendenza, professionalità e onorabilità. ---

La figura di fondatore è compatibile con la carica di

consigliere o di segretario. -----

Il Consiglio al suo interno nomina un Presidente ed un vice Presidente. -----

I Consiglieri ed il Presidente restano in carica per 3 anni e possono essere riconfermati. -----

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, sia assente per tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dalla carica; in questo caso, come in qualsiasi altro caso di vacanza di un consigliere, ad esempio per dimissioni, impedimento permanente o decesso, il Consiglio di Amministrazione provvede entro 30 (trenta) giorni alla sostituzione. -----

Il sostituto, così cooptato, rimane in carica sino alla conclusione del termine triennale di mandato del consiglio stesso. -----

Qualora venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri, scadrà l'intero Consiglio e dovrà, pertanto, procedersi alla sua nuova nomina. -----

Articolo 15 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. -----

Spetta, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto altrove espressamente stabilito nel presente statuto: -----

- nominare al suo interno il Presidente della Fondazione; -----

- nominare, se nel caso, il Presidente Onorario; -----

- delineare gli indirizzi della Fondazione; -----

- qualora deliberato, nominare il segretario della Fondazione, determinandone l'eventuale compenso, e revocarlo; -----

- predisporre e approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo, determinando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione; -----

- deliberare in ordine alle accettazioni di eredità, legati e donazioni nonché in ordine all'acquisto e all'alienazione di beni immobili; -----

- deliberare in merito alle modifiche statutarie ed allo scioglimento della Fondazione. -----

Il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare la costituzione del comitato consultivo composto da persone di riconosciuta professionalità nelle materie di interesse della Fondazione, anche estranei ad essa, nominandone e revocandone i componenti, nonché stabilendone le mansioni e la durata che, in ogni caso, non potrà essere superiore al mandato del Consiglio stesso. -----

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare

specifiche funzioni al Presidente, ad uno o più dei consiglieri ed ai comitati tecnico consultivi all'uopo costituiti, nonché al Segretario nei limiti individuati con proprie deliberazioni assunte e depositate a norma di legge, nonché nominare procuratori. -----

-- **Articolo 16 - Convocazione e quorum delle riunioni** --

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente almeno tre volte all'anno. Esso è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente della Fondazione. E' convocato dal Presidente o dal Vice Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con avviso spedito con qualsiasi mezzo, anche telematico, che ne attesti la ricezione, con almeno 8 (otto) giorni di preavviso. In caso di urgenza il Consiglio è convocato con le medesime modalità con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano alla riunione tutti i componenti in carica. All'adunanza possono assistere i Revisori ed il Presidente Onorario. -----

Per la validità delle sedute occorre la maggioranza dei componenti. Il Consiglio di Presidenza delibera a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. -----

Il Consiglio può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. -----

Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'adunanza, all'uopo nominato. -----

----- **Articolo 17 - Presidente** -----

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione, nonché presidente del Consiglio di Amministrazione e presiede l'Assemblea dei Fondatori. -----

Il Presidente rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, nei rapporti con le istituzioni ed in occasione di manifestazioni e convegni. -----

Al Presidente spetta altresì agire e resistere avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni. -----

Il potere di rappresentanza di cui al comma che precede è esercitato disgiuntamente rispetto a quello che compete al Vice Presidente. -----

In caso di assenza e/o impedimento anche temporaneo del Presidente i poteri dello stesso vengono esercitati dal Vice Presidente. -----

----- **Articolo 18 - Vice Presidente** -----

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e, di fronte ai terzi, la sua firma basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi compresi i pubblici uffici da qualsiasi ingerenza o responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce. -----

----- **Articolo 19 - Segretario** -----

Il Segretario può essere nominato, anche tra i suoi componenti, dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce natura e durata dell'incarico, nonché un eventuale compenso con le limitazioni di cui al successivo articolo. -----

Il Segretario è responsabile operativo dell'attività della "Fondazione", di cui dirige e coordina l'attività. -----

In particolare, nell'ambito delle direttive dei competenti organi: -----

- cura la gestione amministrativa e provvede all'organizzazione ed alla realizzazione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro attuazione; -----

- da esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e alle determinazioni del Presidente. -----

Egli partecipa, senza diritto di voto, ove non rivesta altra qualifica, alle riunioni e ne redige i verbali, che sottoscrive insieme al Presidente. -----

----- **Articolo 20 - Personale** -----

Il Consiglio di Amministrazione doterà la fondazione delle unità di personale, di collaboratori o consulenti, nei modi consentiti dalla legge, che ritiene più opportuno, per l'espletamento delle finalità istituzionali e delle iniziative deliberate. -----

Salvo specifiche dispense concesse dagli organi ministeriali competenti, ai lavoratori dipendenti non possono essere corrisposti salari o stipendi superiori del venti per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche. -----

----- **Articolo 21 - Presidente Onorario** -----

Il Presidente Onorario, qualora nominato dal Consiglio di Amministrazione, quale garante della serietà, della onorabilità e del prestigio della fondazione, ha funzione di mera diffusione del nome e degli scopi della fondazione, senza alcun potere rappresentativo né delega di compiti istituzionali riservati agli altri organi

della Fondazione. -----

Il Presidente Onorario potrà essere scelto, anche tra soggetti non facenti parte del Consiglio di Amministrazione, tra personalità di spicco della società civile e di ineluttabili qualità morali e professionali presenti od operanti nell'ambito di intervento della Fondazione ed impegno morale volto al raggiungimento delle finalità istituzionali della Fondazione. -----

La carica di Presidente Onorario potrà essere attribuita oppure restare vacante ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione. -----

Il Presidente Onorario rimane in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha eletto ed è rieleggibile. Il Presidente Onorario ha diritto di partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione senza voto deliberativo, ma con potere di esprimere parere consultivo sui temi posti all'ordine del giorno. -----

----- **Articolo 22 - Comitato Consultivo** -----

E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione di nominare un Comitato Consultivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, nominati su proposta, non vincolante, dell'Assemblea dei Fondatori, sulla base delle qualità e, prioritariamente tra i donatori, tra persone di spicco del territorio, riconosciute per moralità, onestà, cultura. -----

Il Comitato consultivo elegge al suo interno il Presidente del Comitato stesso. -----

Si riunisce su invito del Consiglio di Amministrazione ed esprimerà pareri non vincolanti, sugli argomenti allo stesso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione. -

----- **Articolo 23 - Organo di Controllo** -----

L'organo di controllo nominato dal Consiglio di Amministrazione può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. -----

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017

ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. -----

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. -----

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017, che rendano obbligatoria tale figura, il Revisore dei Conti è scelto tra soggetti con competenza in materia tributaria e commerciale iscritti nel registro dei revisori contabili e dura in carica tre anni ed è rieleggibile. -----

Qualora durante il mandato venisse a cessare per qualsiasi causa, si provvederà a far nominare un altro revisore. Le funzioni di esercizio del controllo contabile sono affidate all'Organo di Controllo di cui al presente Statuto, ove non risulti nominato un Revisore dei Conti, ai sensi della disciplina di cui all'art.30 comma 6 del citato D.Lgs. 117/2017. -----

L'organo di controllo può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Fondatori. Nell'esercizio delle proprie facoltà può ispezionare libri, documenti e registri della Fondazione. -----

Al Collegio dei Revisori si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'attività del collegio sindacale nella società per azioni. -----

Articolo 24 - Estinzione e devoluzione del patrimonio

Qualora la Fondazione venisse a trovarsi nell'impossibilità di perseguire le proprie finalità o si verificassero le condizioni previste dal codice civile il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Revisori, procederà allo scioglimento della Fondazione, provvedendo alla nomina di uno o più liquidatori. -----

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art.45, comma 1, del DLgs. 3 luglio 2017 n.117, sue modifiche ed integrazioni), sarà devoluto ad altro ente senza scopo di lucro avente finalità analoghe di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni dell'Assemblea dei Fondatori, salvo diversa destinazione imposta dalle legge. -----

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta che la Fondazione è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o se-

condo le disposizioni previste dal decreto legislativo

7.3.2005 n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli. -----

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui sopra avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. -----

----- **Articolo 25 - Clausola di rinvio** -----

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto e, per quanto non espressamente previsto, dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo e dalla normativa vigente in materia. -----

Firmato: -----

Spartà Giovanni -----

Nicoletta Borghi -----

Certifico io sottoscritta Nicoletta Borghi, Notaio in Varese, iscritto al Collegio Notarile di Milano, ai sensi dell'art. 22 comma 2 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che la presente copia, contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale analogico conservato nei miei atti.

Copia da me digitalmente firmata, in data odierna, utilizzando la mia smart card rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato (Certificato n. 29708).

Ai sensi dell'art. 22 comma 1 del C.A.D., la produzione della presente sostituisce quella dell'originale.

Varese, il 10 ottobre 2022